

# **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI SALE GIOCHI E FUNZIONAMENTO DI ALTRI GIOCHI LECITI ALL'INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI**

## **Art. 1 LICENZA D'ESERCIZIO**

La licenza per l'esercizio di sale pubbliche o per altre giochi leciti, di cui all'art. 87 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza è rilasciata dal Responsabile del servizio interessato sulla base del presente Regolamento ai sensi dell'art. 19 comma primo, numero 8) del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonché degli artt. 107 comma 2 e 5 e 109 Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

All'interno delle sale giochi potranno essere installati biliardi, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, così come definiti dall'art. 110 del TULPS e successive modificazioni ed integrazioni, di cui solo uno che consenta vincite di premi.

## **Art. 2 NUMERO MASSIMO AMMISSIBILE DELLE LICENZE ALL'APERTURA DI SALE GIOCHI**

Le licenze all'apertura di nuove sale giochi sono rilasciate in ragione di UNA ogni 6000 abitanti o frazione inferiore.

## **Art. 3 SUPERIFICIE UTILE**

Le sale gioco, composte da uno o più locali appositamente destinati, dovranno avere una superficie utile non inferiore a mq. 100

Ai fini del computo della superficie utile sono esclusi i servizi, i depositi, i magazzini, gli uffici ed ogni altro vano non adibito alla frequenza del pubblico.

La superficie occupata dai biliardi e/o dagli altri apparecchi da gioco non potrà superare il 50% della superficie utile.

## **Art. 4**

### **DISTANZE DI RISPETTO**

Le distanze minime tra le sale giochi e le case protette, le caserme, le scuole, gli ambulatori pubblici, le chiese e gli altri luoghi destinati al culto sono fissate in mt. 200.

Le distanze sono misurate sul percorso stradale più breve che collega i rispettivi accessi principali.

## **Art. 5**

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda, in bollo, tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l'apertura di una nuova sala giochi è indirizzata al Comune e deve contenere:

- le generalità complete del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, professione, sesso, nazionalità), ovvero per i soggetti diversi delle persone fisiche, la ragione sociale o la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante:
- il numero di codice fiscale,
- il tipo di attività che si intende svolgere,
- l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio,
- la composizione della sala (numero dei locali o se si tratta di un solo locale),
- l'indicazione della superficie utile,
- il tipo ed il numero dei biliardi e/o degli altri apparecchi da gioco da installare nella sala,
- l'intenzione eventuale di installare apparecchi o congegni automatici di cui all'art. 110 comma 4 TULPS.
- la sottoscrizione del richiedente.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- una copia del regolamento concernente il funzionamento di ciascun apparecchio o congegno,
- relazione descrittiva della sala (relazione che può essere incorporata nella domanda).
- Qualora il richiedente non intenda installare apparecchi o congegni automatici di cui all'art. 110 comma 4 del TULPS deve essere altresì allegata una dichiarazione della ditta fornitrice, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dalla quale si evince che le apparecchiature hanno solo scopo ricreativo e non conferiscono premi.

La veridicità delle dichiarazioni effettuate nella domanda da parte del richiedente è accertata d'ufficio.

## **Art. 6**

### **ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

L'ufficio comunale incaricato dell'istruzione accerta che la domanda e la documentazione allegata siano conformi alla normativa vigente in materia. Inoltre dispone, se del caso, gli opportuni accertamenti per verificare la corrispondenza degli elementi dichiarati nella domanda con la situazione di fatto e di diritto esistente. Qualora la domanda non sia regolare o completa, provvede a darne comunicazione al richiedente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

La domanda si intende comunque accolta qualora il Responsabile del Servizio non decida su di essa entro 60 giorni dalla sua presentazione.

Nel caso che la domanda sia irregolare o incompleta, il termine di cui al comma precedente decorre dal ricevimento della domanda regolare.

## **Art. 7**

### **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA'**

Il richiedente, la cui domanda di licenza è stata accolta, deve presentare, prima di iniziare l'attività e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di notificazione dell'accoglimento della domanda stessa, i seguenti documenti:

- nulla osta della S.I.A.E.
- Documento comprovante la disponibilità dei locali;
- Pianta planimetrica dei locali in scala 1:100 con l'indicazione delle quote, delle superfici e della destinazione d'uso dei vani nonché della distribuzione interna dei servizi, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;
- Certificato di prevenzione incendi (nel caso che il locale sia soggetto);
- Autorizzazione sanitaria relativa all'idoneità dei locali prevista dall'art. 231 del T.U. delle Leggi Sanitaria, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 modificato con legge 16 giugno 1939 n. 1112
- Marca da bollo da apporre sulla licenza;

Qualora il richiedente intenda installare apparecchi o congegni automatici di cui all'art. 110 comma 4 del TULPS oltre alla documentazione sopra indicata deve produrre il nulla osta dell'Amministrazione Finanziaria prescritto dall'art. 86 del TULPS;

In caso di non rispetto dei termini di cui sopra la domanda si intende decaduta.

## **Art. 8**

### **DOMANDE CONCORRENTI**

In caso di domande concorrenti è data precedenza al richiedente che non intende installare apparecchi o congegni automatici di cui all'art. 110 comma 4 del TULPS. In caso di persistenza di parità delle condizioni le nuove licenze sono concesse con priorità ai soggetti che presentano la migliore soluzione urbanistica in termini di localizzazione e di accessibilità. Tale valutazione effettuata da apposita commissione nominata dalla Giunta

Comunale e composta dal Responsabile del settore Tecnico, dal Responsabile del Servizio attività produttive e da un dipendente dell'ufficio polizia municipale.

Vi è concorrenza di domande qualora il loro numero complessivo sia superiore a quello delle licenze rilasciabili e tra la presentazione della prima domanda e di quelle successive vi sia un termine non inferiore a sessanta giorni. Tale termine si interrompe al momento della presentazione di ogni successiva domanda. Entro dieci giorni dalla presentazione di ogni successiva domanda l'ufficio competente comunica al richiedente la sussistenza della concorrenza.

A parità di condizioni è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

## **Art. 9**

### **TRASFERIBILITA' DELLA SALA GIOCHI**

Il trasferimento di sede di una sala giochi è soggetta a specifica licenza.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento la licenza al trasferimento è sempre concessa.

La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza al trasferimento di una sala giochi deve essere presentata secondo le modalità previste dall'art. 5 ed essere corredata dalla seguente documentazione

- documento comprovante la disponibilità dei locali
- certificato di prevenzione incendi (nel caso che il locale sia soggetto)
- dichiarazione del richiedente, dalla quale si evinca la titolarità della licenza in atto, che il tipo e il numero dei biliardi e/o degli altri apparecchi da gioco da installare nei locali di nuova acquisizione rimarrà invariato rispetto a quello dei locali originari.
- Marca da bollo da apporre sulla licenza.

La domanda si intende accolta qualora il Responsabile del Servizio non decida su di essa entro 30 giorni dalla sua presentazione.

Nel caso che la domanda sia irregolare o incompleta, il termine di cui al comma precedente decorre dal ricevimento della domanda regolare.

Prima dell'inizio dell'attività la nuova sala giochi dovrà inoltre munirsi dell'autorizzazione sanitaria relativa all'idoneità dei locali prevista dall'art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 modificato dalla Legge 16 giugno 1939 n. 1112

## **Art. 10**

### **SUBINGRESSO**

Il trasferimento in gestione o in proprietà di una sala giochi, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della licenza a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento della sala giochi.

Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto la licenza al Comune.

La domanda tendente ad ottenere il subingresso nell'esercizio di una sala giochi deve essere presentata secondo le modalità previste dal precedente art. 5 e deve essere corredata dalla seguente documentazione :

- atto di trasferimento dell'esercizio, debitamente registrato in originale o in copia autenticata ovvero dichiarazione sostitutiva dell'interessato attestante l'avvenuto trasferimento e gli estremi del relativo atto;

- dichiarazione del subentrante dalla quale risulti che i locali non hanno subito modifiche e che il tipo ed il numero degli apparecchi da gioco è rimasto invariato rispetto alla precedente gestione.
- dichiarazione del cedente di rinuncia alla licenza ai fini del suo trasferimento resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000
- marca da bollo da apporre sulla licenza

### **Art. 11 VALIDITA' DELLA LICENZA**

La licenza è valida esclusivamente per i locali in essa indicati e fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio ed è automaticamente rinnovata di anno in anno, se non vi sono motivi ostativi, con il semplice adempimento da parte del titolare, nei termini prescritti, dagli oneri fiscali o di altra natura previsti dalle leggi vigenti alla data del rinnovo.

### **Art. 12 REVOCA O SOSPENSIONE DELLA LICENZA**

La licenza è revocata o sospesa:

- per ragioni igienico sanitarie e di sicurezza
- per inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento

### **Art. 13 DIVIETO D'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO ALL'ESTERNO DELLA SALA GIOCHI**

E' vietata l'installazione dei biliardi e degli altri apparecchi da gioco da divertimento all'esterno della sala giochi, sia su aree private che sui spazi ed aree pubbliche.

### **Art. 14**

#### **USO DI APPARECCHI DA GIOCO NEI PUBBLICI ESERCIZI**

L'installazione e l'utilizzo degli apparecchi da gioco di qualsiasi genere è consentito solamente nei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande autorizzati ai sensi della Legge 287/91.

In tali locali, previa espressa autorizzazione, è consentito l'uso di biliardi o di altri apparecchi leciti da gioco o da divertimento in un numero massimo di 8. Gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici definiti all'art. 110 del TULPS, che consentono vincite di premi possono essere installati nel numero massimo di uno per ogni esercizio autorizzato. La superficie totale occupata dagli apparecchi non deve superare il 20% della superficie totale dell'esercizio. Non rientrano nel computo dei tale percentuale i biliardi.

## **Art. 15 SANZIONI**

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni ai sensi dell'art. 17-bis del TULPS come inserito dall'art. 3 comma primo del D. Lgs. 13 luglio 1994 n. 460.

In caso di inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento il Responsabile del Servizio con

l'ordinanza ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

## **Art. 16 REGOLARIZZAZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI**

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio competente assegna con apposita comunicazione ai gestori di locali autorizzati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande , un termine non superiore a trenta giorni per l'eventuale adeguamento alle norme del regolamento stesso con particolare riguardo al numero massimo degli apparecchi utilizzabili.